



Circ. N. 15/2017

Savona, addì 1 giugno 2017

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
SAVONA
Cod. Amministrazione: cgglp_sv
Cod. Registro: OUT
Prot. N. 0001843 del 01/06/2017
A tutti gli iscritti all'Albo

Ai Sigg.ri
GEOMETRI iscritti al
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Savona
LORO SEDI

Oggetto: necessaria ed obbligatoria “formazione per coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”

Preg. me Colleghe e Colleghi,
a seguito delle copiose domande che pervengono da parte degli iscritti in merito alla necessaria ed obbligatoria “formazione per coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09 aprile 2008 N. 81 articolo 98 comma 2 e dell’Allegato XIV dello stesso D. Lgs. da attuarsi a cadenza quinquennale per una durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio ai fini del mantenimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con la presente si intende entrare nel merito e chiarire definitivamente la questione, anche alla luce delle risposte agli interPELLI ed alle linee emanate dalla Commissione per gli InterPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L’obbligo di aggiornamento quinquennale, è dato dall’articolo 98, 2° comma e Dall’Allegato XIV del D.Lgs. N. 81/2008, più precisamente, l’articolo 98, comma 2 richiama solo incidentalmente l’obbligo (“*Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV....*”) che invece è imposto dall’Allegato XIV al citato D.Lgs (“*E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto*”).

Occorre precisare ai fini di quanto successivamente si esplicherà, che l’**attestato di frequenza** con verifica dell’apprendimento finale di un corso in materia di sicurezza [120 ore] è, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza mentre



l'obbligo di **aggiornamento** [40 ore quinquennali] è una condizione per il mantenimento della stessa qualifica.

Appare appena il caso di evidenziare che per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori che hanno conseguito l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento finale di un corso in materia di sicurezza dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 81/2008 hanno l'obbligo di aggiornamento quinquennale a far data dal rilascio dello stesso attestato di frequenza con cadenza quinquennale [esempio rilascio attestato di frequenza in data 15 novembre 2008, scadenza primo quinquennio 15 novembre 2013, scadenza secondo quinquennio 15 novembre 2018 e cos' via di cinque anni in cinque anni]

Così come evidente é che l'Allegato XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto [15 maggio 2008]. Del pari sussiste l'obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l'attestato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Pertanto in relazione a quanto sopra riportato ed esposto, l'obbligo dell'aggiornamento professionale di cui al D.Lgs. N. 81/2009 è **obbligatorio** per tutti i professionisti che ricoprono l'incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. N. 494/1996; questo a prescindere non solo dalla data di conseguimento dell'attestato di frequenza, ma anche dal possesso di detto attestato

Per tutto quanto sopra detto, per i professionisti in possesso dell'attestato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008, il termine quinquennale imposto per l'aggiornamento comincia [o meglio, è cominciato] a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale D.Lgs. ovvero il 15 maggio 2008.

Pertanto, le date ultime per lo svolgimento dell'aggiornamento quinquennale di 40 ore, da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008, sono individuate nel 15 maggio 2013 [primo quinquennio] 15 maggio 2018 [secondo quinquennio] e così via.

In ordina a quanto sin qui esposto, si evince che, per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria, necessita possedere una documentazione che dimostri di aver frequentato "aggiornamenti" professionali di almeno 40 ore [non una di meno].

I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall'abilitazione o, se abilitati prima del 15 maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 81/2008 [15 maggio 2008], senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi



e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero più uno dei requisiti essenziali e conseguentemente non possono esercitare più la funzione di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

Si sottolinea a riguardo dell'obbligo di aggiornamento, che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l'uno all'altro in blocchi da 5 anni non frazionabili ove attuare l'aggiornamento delle "40 ore" ovvero determinano un tempo ben preciso.

Pertanto si evidenzia che, chi si "aggiorna" in periodi diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati dal legislatore perde uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Da ciò e di conseguenza risulta chiaro che:

- la "cadenza quinquennale" ovvero i periodi quinquennali sono determinati e compresi dalla data di assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi;
- che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l'uno all'altro in blocchi da 5 anni non frazionabili.

I professionisti in possesso dell'attestato relativo al corso di 120 ore ai sensi dell'ex D.Lgs. N. 494/1996 o altro titolo equipollente, per continuare a svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (in fase di progettazione e/o di esecuzione) devono frequentare il corso di aggiornamento di 40 ore entro e non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione D. Lgs. N. 81/2008 [15 maggio 2008]

Evidente che il professionista che non rispetta l'obbligo di aggiornamento quinquennale non potrà ricoprire la carica di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione fino a quando non avrà adempiuto all'obbligo di aggiornamento frequentando il corso o seminari per complessive 40 ore.

In ordine a quanto sopra esplicitato, si evidenzia che per i **coordinatori della sicurezza che avevano conseguito l'attestato di abilitazione prima dell'entrata in vigore del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro** l'obbligo dell'aggiornamento ha cominciato a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008 (quindi dal 15 maggio 2008) e pertanto:

- è scaduto il 15 maggio 2013 il primo quinquennio e termine, stabilito dal decreto legislativo N. 81/2008 (il c.d. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), entro cui occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 40 ore per continuare a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione].
- scadrà il 15 maggio 2018 il secondo quinquennio e termine, stabilito dal decreto legislativo N. 81/2008, entro cui occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 40 ore per continuare a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili [sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione].



In conclusione, la questione dell'aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza, viene definitivamente chiarita ed archiviata con l'interpello 17/2013 e la risposta ufficiale della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero: “ i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione che entro il termine dei 5 anni non abbiano completato l'aggiornamento, perdono la propria operatività, riacquistandola al raggiungimento delle 40 ore di formazione previste dalla legge”.

Al fine di capire cosa succede ai coordinatori per la sicurezza abilitati secondo la legge N. 494/96 che non siano riusciti - entro il 15 maggio 2013 e successivo 15 maggio 2018 - a completare le 40 ore di formazione, così come prescritto dal testo unico sulla sicurezza, nonché a chi ha seguito un corso di 120 ore conforme al D.Lgs. N. 81/2008 e che nel quinquennio successivo non ha provveduto (o non provvederà se i 5 anni non sono ancora trascorsi) ad accumulare le 40 ore di aggiornamento, si riportano le seguenti note circa l'obbligo di aggiornamento.

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008 [15 maggio 2008 data di entrata in vigore del testo unico che ha introdotto l'obbligo di aggiornamento] il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di abilitazione del Coordinatore. E' quindi indispensabile che ogni Coordinatore che si sia abilitato successivamente al 2008 tenga ben presente la data di scadenza della propria abilitazione, in funzione dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio.

2. Le date 15 maggio 2013 e 15 maggio 2018, sono invece un fondamentale riferimento per tutti quei Coordinatori che si sono **abilitati anteriormente o entro l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/2008** [15 maggio 2008 data di entrata in vigore del testo unico che ha introdotto l'obbligo di aggiornamento]. Essendo in questo caso il quinquennio di aggiornamento fisso, e contato a partire dal 15 maggio 2008 (quindi l'abilitazione scade nel 2013, 2018 etc...).

3. In mancanza delle 40 ore di aggiornamento quinquennali l'abilitazione come Coordinatore perde di efficacia e chi esercitasse la funzione di Coordinatore senza le quaranta ore nel quinquennio successivo di fatto si troverebbe ad esercitare tale funzione senza titolo, e quindi abusivamente. [Tale circostanza avrebbe rilevi anche dal punto di vista **deontologico**, e potrebbe consentire alla compagnia di **assicurazione** con cui si è stipulata la polizza RC professionale di sfilarsi in caso di danni].

4. In assenza di aggiornamento il titolo rimane **SOSPESO** fino all'effettuazione delle 40 ore richieste ma **NON DECADE**. Qualora il Coordinatore facesse tutti gli aggiornamenti previsti anche tardivamente, riacquisterebbe automaticamente l'abilitazione senza altro aggravio. L'importante è che nel periodo di sospensione **NON ESERCITI** l'attività *di Coordinatore*.

In conclusione, i professionisti che non sono riusciti a completare le ore di aggiornamento entro il termine previsto non potranno ne assumere l'incarico ne tantomeno continuare a



svolgere incarichi di coordinatore in essere sino al completamento delle ore mancanti. È chiaro che le ore recuperate, se pur ricadenti nel quinquennio successivo, andranno a sanare il quinquennio precedente e non potranno quindi entrare nel nuovo computo.

Al pari, le ore frequentate nell'ambito del quinquennio di riferimento in eccedenza rispetto alle 40 obbligatorie non potranno costituire credito per il quinquennio successivo.

1. Coordinatori che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 81/08:

Punto zero 15 maggio 2008

I° Quinquennio 15 maggio 2013

II° Quinquennio 15 maggio 2018

2) Coordinatori che hanno conseguito l'attestato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08:

Punto zero data di conseguimento attestato abilitante

I° Quinquennio scadenza del quinto anno dal conseguimento dell'attestato abilitante

II° Quinquennio scadenza del decimo anno dal conseguimento dell'attestato abilitante

3) Coordinatori che non sono riusciti a maturare le 40 ore di aggiornamento entro il quinquennio di riferimento:

Punto zero 15 maggio 2008 o data di conseguimento attestato abilitante

I° Quinquennio, necessita aver frequentato 40 ore di aggiornamento che possono essere state effettuate in parte ed a cui vanno aggiunte le ore mancanti, anche eseguite in altro periodo [esempio 32 ore nel primo quinquennio e 8 ore nel secondo quinquennio]

II° Quinquennio, necessita aver frequentato 40 ore di aggiornamento oltre ed obbligatoriamente alle 40 ore del primo biennio [pertanto al termine del secondo biennio dovranno essere state frequentate 80 ore, 40 ore per il primo quinquennio e 40 ore per il secondo quinquennio].

Cordialità.



IL PRESIDENTE
Geom. Domenico ANSELMO

